



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

(art.113 del d.Lgs 18 aprile 2016, n°50, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n°205 del 2017)

REDATTORE: ARCH. ANTONINO ALESTRA (RESPONSABILE P.O. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)



Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art.113 del D.lgs. n°50/2016 , come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n°56 e dall'art. 1 comma 526, legge n°205 del 2017 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

I criteri individuati nel presente Regolamento scaturiscono dalle linee guida emanate dalla Regione Sicilia con l'art.1 comma 5 del Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n°14, pubblicato sulla GURS n°33 del 3/08/2018. Il D.P.R.S n°14/2018 è stato approvato visti:

- lo schema di "regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8" che è stato predisposto dal Dipartimento regionale tecnico;
- il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n.2025/328.04 del 26 gennaio 2018;
- il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018 emesso nella adunanza di sezione del 13 marzo 2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n°179 del 18 aprile 2018;

All'interno del presente Regolamento il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.lgs. n° 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. n°56 del 2017, viene menzionato come "Codice Contratti".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 20/06/2020 con le OO.SS. ed è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 06/07/2020 delibera n° 207



Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art.113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56 e dall'art. 1 comma 526, legge n°205 del 2017, nel seguito indicato come "Codice Contratti", recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n°12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n°8, che disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, affidati dal Comune di Trapani.
2. Il Regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice Contratti, previste dal comma 3 del medesimo articolo e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione comunale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture, solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e, conseguentemente, per importi superiori a 500.000 euro (*punto 10 delle linee guida ANAC n°3/2017 e delibera n°2 del 2/01/2019 Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie*).
3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione Comunale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
5. I criteri individuati nel presente Regolamento scaturiscono dalle linee guida emanate dalla Regione Sicilia con l'art.1 comma 5 del Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n°14, pubblicato sulla GURS n°33 del 3/08/2018.
6. Ogni richiamo al Codice Contratti e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.
7. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione o di adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva del Comune di Trapani in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico degli impiegati comunali.

Art. 2.

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice Contratti sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva e validazione dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività del responsabile del procedimento;
 - e) direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - g) collaudo statico ove necessario;
 - h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice Contratti.
3. Per ogni contratto di lavori, beneficiano dell'incentivazione:
 - a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione degli acquisiti e dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21 del Codice Contratti;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice Contratti;
 - c) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti;



- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati ed ispettori di cantiere incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice Contratti e del D.M. 7 Marzo 2018, n°49;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice Contratti;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art.3

Costituzione del gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, che sono i soggetti in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere e che abbiano una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. I collaboratori possono appartenere alle varie qualifiche funzionali, escluse le categ. "A", che operano a supporto delle attività di: programmazione della spesa, predisposizione degli atti relativi alle procedure di gara, verifica dei requisiti dei partecipanti e dell'affidatario del contratto, predisposizione del contratto. I collaboratori, di volta in volta, sono individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. La data di costituzione del gruppo fissa le norme di legge per le prestazioni commissionate.
2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente preposto alla struttura competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001, n°165. Il dirigente preposto alla struttura competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 4

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice Contratti l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del Codice Contratti, nonché tra i loro collaboratori.
3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice Contratti, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal



soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali, assistenziali e anche di quelli per l'IRAP, a carico dell'Amministrazione comunale. Gli oneri erariali vanno pre-dedotti dalla percentuale massima che l'amministrazione intende riconoscere (cfr. *Corte dei Conti, Sezioni Unite deliberazione n°33/2010/CONTR. -Sez. Reg. Controllo Lombardia deliberazione n°469/2015/PAR*).

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice Contratti, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **lavori** a base di gara, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 500.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice Contratti, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **servizi e delle forniture**, come segue:

- 1) 1,00%, per importi a base di gara pari o superiori ad euro 500.000 e sino ad euro 1.000.000;
- 2) 0,70%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 0,20%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 0,80%, per importi a base di gara pari o superiori ad euro 500.000 e sino ad euro 1.000.000;
- b) 0,56%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- c) 0,40%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 0,21%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- e) 0,16%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000;

9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 e 15 per contratti di servizi e forniture per importi superiori a € 500.000, del Codice Contratti. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura di **gara** ai sensi di legge o regolamento. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del Codice Contratti sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione ai contratti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità (*Corte dei Conti – sezione delle Autonomie – deliberazione n°2/2019*).

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

13. In caso di contratti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione al valore di ciascun lotto che sia qualificato



come funzionale (art.3 lettera qq del Codice Contratti), ovvero prestazionale (art.3 lettera ggggg) del Codice Contratti.

Art. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art.4 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture poste a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice Contratti, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice Contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
4. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
5. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione viste dal competente responsabile del procedimento.
6. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70 per cento, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione;
 - b) al responsabile unico del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
7. Ai sensi del comma 3 dell'art.113 del Codice Contratti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento da parte del dirigente preposto alla struttura competente e del RUP sulle attività effettivamente svolte, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice Contratti. In tal caso, l'importo complessivo dell'incentivo per prestazioni non svolte incrementerà il fondo nel modo seguente: l'80% sarà ripartito ai dipendenti secondo gli allegati "C" e "D" e la rimanente quota del 20% incrementerà il fondo di cui all'art.113 comma 4 del Codice Contratti.
8. Qualora l'Amministrazione comunale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
9. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato e finanziato.
10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (*art.113 comma 3 del Codice Contratti*).
11. Sul calcolo degli incentivi tecnici pesano anche le opzioni di proroga e rinnovo del contratto. L'incentivo per funzioni tecniche finalizzato a compensare le varie funzioni inerenti la predisposizione dell'appalto e la fase esecutiva del contratto, deve essere erogato tenendo conto anche di eventuali opzioni di durata del contratto, quali proroghe e rinnovi, sempre che vengano attivate (*parere n°472/2019 espresso dal Ministero delle Infrastrutture - MIT*).

Art. 6

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile unico del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice Contratti e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate dal Dirigente competente, nel caso di sostituzione del responsabile unico del procedimento, o dal responsabile unico del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 5. Resta ferma l'applicazione dell'art. 8.



Art. 7

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivise in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo, la verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice Contratti.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento (*delibera di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche o del Programma biennale degli acquisti e dei servizi*);
 - b) per la verifica dei progetti, intendendosi per tale la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 26 del Codice dei Contratti;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e la stipula del contratto;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione o del collaudo finale;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - g) per le verifiche di conformità con l'emissione del certificato o della certificazione di regolare esecuzione;
 - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o della certificazione di regolare esecuzione.

Art. 8

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art.106 del Codice Contratti, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile unico del procedimento, non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa all'attività di verifica e validazione; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del dirigente preposto alla struttura competente, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice Contratti, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile unico del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente preposto alla struttura competente compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, sentito il responsabile del procedimento.

Art.9

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo incentivante e non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche per:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata qualora non strettamente collegati alla realizzazione dell'opera pubblica (*Cassazione - ordinanza n°21424/2019*), in quanto non è ipotizzabile il pagamento di un compenso per la redazione di piani o varianti urbanistiche non strettamente funzionali all'esecuzione di lavori pubblici;
 - b) i lavori in amministrazione diretta (art.3 lettera gggg) del Codice Contratti);
 - c) i contratti di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 500.000 euro (*Linee guida ANAC n°3/2017 e delibera n°2 del 2/01/2019 Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie*) né qualora il RUP svolga, com'è usuale, le funzioni di direttore dell'esecuzione;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice Contratti a termini dell'art. 17 "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di*



servizi”;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n°380, e dell'articolo 28 comma 5 della legge 17 agosto 1942, n°1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, comma 2, lett. e) del d.Lgs. n°50/16), contratti di concessioni, contratti di partenariato pubblico privato (PPP), locazione finanziaria per realizzare un'opera pubblica (project financing), sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del codice e sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a tale disciplina (*Deliberazione 23 dicembre 2019 n°122 - Sezione controllo Liguria della Corte Conti - Corte Conti, sez. contr. sez. Veneto, deliberazione 22 gennaio 2020, n. 20*);

f) affidamento dell'appalto è senza gara (Sezione controllo Veneto, delibera n. 445/20189 (affidamento diretto di lavori, servizi e forniture – somma urgenza);

g) la progettazione interna;

h) progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

n) convenzioni stipulate con la Consip, MEPA etcc., per lavori, qualora non ci sia stato lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa (delibere Corte dei conti Lombardia 185/2017 e Toscana 186/2017). L'acquisto di beni e servizi mediante strumenti di *eprocurement* devono rispondere ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di provvista della Pubblica Amministrazione, escludendo – in assenza di gara – l'erogazione dell'incentivo (Corte Conti, sez. contr. Toscana, deliberazione n. 19/2018/PAR).

Art.10

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il dirigente preposto alla struttura competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni del presente Regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni del presente Regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

5. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice Contratti; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art.11

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento, la Stazione Appaltante:

– promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art.12

Trasparenza



1. Ciascuna struttura che esplica le attività della stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito del Comune, del monitoraggio dell'incentivo, indicando i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice Contratti, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice Contratti. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n°12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n°3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice Contratti, anche se ancora in corso di svolgimento.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'Assessore di riferimento o all'organo di vertice una relazione in ordine all'applicazione del presente Regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.



Allegato "A" – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N°50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N°8.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti 1,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,00%
Fase della progettazione definitiva/eseccutiva Verifica e Validazione della progettazione (art. 26, c.8)	10,00%
Fase di esecuzione dei lavori	20,00%
Fase del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	6%

38,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, predisposizione contratto, attività amministrativa	15,00%
---	--------

15,00%

Direzione dei lavori

Direttore dei lavori	28,00%
Direttore operativo	5,00%
Ispettore di cantiere	5,00%

Nel caso in cui non sia nominato anche una sola delle figure del Direttore Operativo e Ispettore di cantiere le rispettive aliquote sono sommate a quelle della D.L.

38,00%

Collaudo tecnico-amministrativo e statico (da liquidare per importi maggiori di €1.000.000,00 – art.102 comma 2 Codice Contratti)

Collaudo statico e tecnico-amministrativo	8,00%
---	-------

8,00%

In caso di collaudo statico e amministrativo la percentuale fissata viene così ripartita:

$$\frac{I-ca}{I-lav} \times 6\%$$

dove *I-ca* è l'importo delle opere in cemento armato e *I-lav* è l'importo delle opere edili



Allegato "B" – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N°50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N°8.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti

1,00%

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione esecutiva	12,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	20,00%
Fase della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	6%

38,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, predisposizione contratto, attività amministrativa	15,00%
---	--------

15,00%

Direzione dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione	38,00%
---------------------------	--------

38,00%

Verifica di conformità

8,00%



Allegato "C" – art. 5, comma 7

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N°50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N°8.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti

1,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,00%
Fase della progettazione definitiva/esecutiva Verifica e Validazione della progettazione (art. 26, c.8)	10,00%
Fase di esecuzione dei lavori	55,00%
Fase del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	6%

73,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, predisposizione contratto, attività amministrativa	26,00%
---	--------

26,00%



Allegato "D" – art. 5, comma 7

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N°50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N°8.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti

1,00%

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione esecutiva	12,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	55,00%
Fase della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	6%

73,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa

Predisposizione e controllo delle procedure di gara, predisposizione contratto, attività amministrativa	26,00%
---	--------

26,00%